

R E G O L A M E N T O D'ISTITUTO

(adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 31/05/2022)

I. Titolo I - LA COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 1 - Definizione della Comunità Scolastica

La comunità scolastica, composta da alunni, docenti, personale non docente, genitori, ha come finalità l'opera di formazione integrale della personalità dei giovani in collaborazione con la famiglia, nel rispetto sia della libertà di insegnamento dei docenti, sia della coscienza morale e civile degli alunni, da tutelare nell'ambito delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato. Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di eguale responsabilità per il retto funzionamento della istituzione scolastica ed il raggiungimento dei fini educativi.

1. La comunità scolastica ha come propri fini specifici:

- a) la realizzazione di un clima di libertà, democrazia e solidarietà;
- b) l'attuazione del diritto allo studio;
- c) il pieno sviluppo delle capacità critiche ed intellettuali di alunni e docenti;
- d) la formazione culturale degli alunni;
- e) il perfezionamento ed aggiornamento culturale e professionale dei docenti;
- f) la formazione civica di tutti i suoi membri secondo i principi di cui alla lettera a);
- g) l'attuazione di iniziative unitarie per tutti i suoi membri atte a sviluppare lo spirito di collaborazione e di comunità.

2. La comunità scolastica della scuola si inserisce nelle più vaste comunità locali, sociali e culturali nelle quali si trova ad operare e promuove la collaborazione con gli altri enti pubblici.

II. Titolo II – GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 2 - Gli organi collegiali

1. Gli organi collegiali d'istituto previsti dal DPR 31/5/74 e dal D.Lgs 16/4/94 n. 297 sono di durata annuale (consiglio di intersezione, consiglio di interclasse, consiglio di classe, collegio docenti, comitato di valutazione) e di durata triennale (consiglio d'istituto).

2. Ad ogni organo collegiale è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto riguarda il proprio funzionamento interno, salvo quanto è stabilito dagli articoli seguenti. I singoli regolamenti devono essere trasmessi per conoscenza al Consiglio di Istituto, e costituiscono allegati del presente regolamento. Le loro modifiche non comportano modifica del regolamento d'Istituto. Una copia dei vari regolamenti deve essere depositata in Segreteria e pubblicata sul sito web della scuola ed ogni elettore può prenderne visione.

3. La convocazione, contenente gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale, deve essere disposta con un congruo anticipo, di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza o convocazione straordinaria il preavviso sarà di almeno ventiquattro ore. La convocazione deve essere fatta con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale ovvero mediante informativa circolare.

Modifiche all'ordine del giorno, proposte da uno o più membri dell'organo collegiale e adeguatamente motivate, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri presenti. Richieste motivate di integrazione dell'ordine del giorno, proposte da uno o più membri dell'organo collegiale, possono essere approvate, con le stesse modalità e determinano la relativa discussione sul punto o sui punti in oggetto dell'integrazione, senza per questo condurre nel merito a una formale delibera, tranne che non ne vengano a maggioranza riconosciuti i caratteri dell'urgenza e/o dell'opportunità.

4. La convocazione della Giunta esecutiva è fissata in modo flessibile.

5. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni di legge, le sedute hanno validità con la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica.

6. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervento, secondo l'ordine di iscrizione sugli argomenti in discussione.

7. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto può essere riportata nel

verbale della seduta su richiesta dell'interessato. Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

8. Le elezioni per gli organi di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali.

9. Di ogni riunione degli organi collegiali viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Dopo l'approvazione il verbale viene depositato in Segreteria ed è a disposizione di qualsiasi componente della scuola, salvo i casi di segretezza stabiliti dalla legge. All'inizio di ogni seduta viene data lettura verbale della seduta precedente e deliberata la sua approvazione.

10. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda persone e avviene a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.

La votazione non può validamente avere luogo, se i componenti non si trovano in numero legale.

11. I consiglieri o i componenti l'organo collegiale che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

12. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

13. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

14. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Nel caso di scrutinio, non è ammessa l'astensione.

Art. 3 - Organi collegiali di durata annuale – Consiglio di classe / interclasse / intersezione – Collegio Docenti

3.1 Consiglio di classe / interclasse / intersezione

1. Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione, si insediano all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale degli impegni approvato dal Collegio Docenti e, a seconda delle materie su cui deve deliberare, con la presenza di tutte le sue componenti, ovvero solo con la componente Docenti.

2. Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa con almeno cinque giorni di preavviso o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri (escludendo dal computo il Dirigente Scolastico). In caso di urgenza il preavviso si riduce a ventiquattro ore.

3. Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Docente coordinatore o da un Docente delegato dal Dirigente scolastico.

4. I Consigli di cui al comma precedente si riuniscono per:

- a. l'individuazione delle finalità educative della classe/sezione;
- b. proporre attività para e/o extra scolastiche;
- c. valutazione dell'andamento della classe/sezione nel suo insieme;
- d. discutere l'adozione dei libri di testo;
- e. iniziative atte ad agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, studenti e famiglie.

5. Il Coordinatore di classe è individuato dal Dirigente Scolastico

6. Compiti dei Coordinatori di classe, di interclasse e di intersezione

- Conduzione del consiglio di classe, di interclasse e di intersezione
- Supporto alla verbalizzazione
- Coordinamento attività didattiche e progettuali
- Gestione relazioni scuola-famiglia e territorio
- Gestioni delle relazioni con il Dirigente scolastico e gli uffici di segreteria

3.2 Collegio Docenti

1. Il Collegio dei Docenti (CD), costituito secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 4 del D.P.R. 416/74, e convocato secondo le modalità stabilite dal comma 4 del predetto art. 4 del citato D.P.R., ha le competenze definite dal 2° comma del summenzionato art. 4. Lo stesso tenuto conto anche di quanto

previsto dagli accordi contrattuali in materia di orario di servizio, programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze.

2. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato dal Collegio stesso.

3. Il Dirigente Scolastico convoca le riunioni in seduta ordinaria secondo calendario o in seduta straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

4. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare la nomina di commissioni di lavoro e/o di studio e di dipartimenti. Il CD individua il coordinatore delle commissioni e dei dipartimenti. La convocazione delle riunioni delle commissioni e dei dipartimenti è delegata al coordinatore che nella calendarizzazione degli impegni deve tenere presenti le finalità e le scadenze del lavoro o del compito affidato alla commissione o al dipartimento da parte del CD.

5. Delle commissioni e dei dipartimenti nominati dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Art. 4 - Organi collegiali di durata triennale - Il Consiglio d'Istituto

1. La composizione e il funzionamento del Consiglio d'Istituto sono regolati dalle disposizioni legislative contenute nel D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche.

2. La relazione annuale del Consiglio d'Istituto è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e di approvazione in apposita seduta del Consiglio d'Istituto da convocarsi entro il mese di ottobre, e comunque quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo.

3. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico. In seguito il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

4. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico e provvede ad eleggere, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio Presidente. Per poter provvedere alla elezione del Presidente, alla seduta devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai membri assegnati al Consiglio stesso. Qualora nella prima convocazione, nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, viene dichiarato eletto colui che nella seduta successiva, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti presenti. A parità dei voti risulta eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di nominare anche un vice presidente, da eleggere tra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

5. E' facoltà del consiglio d'istituto istituire apposite commissioni su argomenti specifici che presenteranno relazioni al consiglio stesso.

Art. 5 - Pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto

1. La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto è disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 416/74, deve avvenire mediante affissione, in apposito albo, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. Per lo stesso fine, il Consiglio può deliberare, in alternativa, l'affissione della copia integrale, autenticata con le stesse predette modalità del verbale della seduta. L'affissione all'albo di cui al comma precedente avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa delibera o seduta, e si protrae per non meno di 10 giorni.

2. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati negli Uffici di Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta, orale per il personale scolastico e scritta e motivata in tutti gli altri casi. Non sono soggetti a pubblicazione né a consultazione gli atti e le delibere concernenti persone, salvo contraria espressa richiesta degli interessati.

3. Si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, modificata dalla L. 15/2005.

Art. 6 - Pubblicità delle sedute del Consiglio d'Istituto

1. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Consiglio d'Istituto può invitare, ove ne ravvisi la necessità, alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

3. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

4. Alle sedute del Consiglio d'Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 7 - Comitato per la valutazione dei docenti

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei docenti, che ha durata triennale, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Art. 8 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

III. Titolo III - I SOGGETTI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 9 - Gli studenti

1. Tutti gli alunni hanno eguale diritto allo studio. Nei loro rapporti reciproci e in quelli con gli altri membri della comunità hanno diritto ad eguale rispetto e trattamento.

2. Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe e di Sezione promuovono le iniziative più idonee ad eliminare le cause di natura economica o ambientale pregiudizievoli all'esercizio del diritto allo studio e all'eguaglianza di tutti gli studenti nell'ambito della comunità scolastica.

3. E' diritto degli alunni ricevere un insegnamento sereno, costantemente aggiornato, conforme ai programmi approvati all'inizio dell'anno scolastico e al Piano dell'Offerta Formativa, aperto al dibattito e alla collaborazione, rispettoso della coscienza morale e critica di ognuno e delle famiglie. Tutti gli alunni hanno altresì pieno diritto di usare, nello svolgimento dei programmi, le attrezzature didattiche della scuola.

4. E' diritto-dovere degli studenti partecipare alla vita della scuola, frequentare le lezioni, contribuire al loro regolare e proficuo svolgimento, impegnarsi nello studio, nell'aggiornamento e nella ricerca sia individuale sia di gruppo, rispettare i locali e le attrezzature della scuola. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni le cui attività non siano in contrasto con quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti allegato al presente Regolamento.

Art. 10 - La direzione scolastica

1. La funzione direttiva del dirigente scolastico si esplica secondo le norme vigenti. In particolare questi assicura la gestione unitaria dell'Istituto di cui è il legale rappresentante. Esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi e dei regolamenti. Vigila sull'adempimento dei propri doveri da parte di tutto il Personale in servizio e promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati.
2. Presiede i Consigli di Classe (sostituito eventualmente da un docente membro del Consiglio di Classe); presiede il Collegio dei Docenti; presiede il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti; è membro di diritto del Consiglio di Istituto; presiede la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto; presiede la commissione per la formazione delle classi sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio Docenti; stabilisce l'orario delle lezioni secondo le proposte del Collegio dei Docenti e tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto.
3. E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali secondo le norme amministrativo - contabili fissate dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018.
4. Attiva i rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionale, culturali, sociali ed economiche del territorio.
5. Richiede tempestivamente agli Enti Locali l'adempimento degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici scolastici.

Art. 11 - Il personale docente

I docenti svolgono l'attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in conformità del CCNL e delle leggi che li riguardano, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta e della coscienza morale e civile degli alunni e delle loro famiglie secondo i principi fissati dalla Costituzione.

1. Attività di insegnamento

L'orario di servizio è costituito da:

25 ore settimanali per la scuola dell'INFANZIA

22 ore settimanali + 2 di programmazione per la scuola PRIMARIA

18 ore settimanali per la scuola SECONDARIA I GRADO

2. Attività funzionali all'insegnamento

L'orario di docenza è integrato dagli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, deliberato dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico (ad esempio Consigli di classe, Collegio Docenti), nonché da ogni altro impegno relativo alla funzione docente, come da CCNL vigente, tra i quali, preparazione delle lezioni e correzione dei compiti.

3. All'inizio dell'anno scolastico ogni docente predispone la programmazione riguardante l'intero anno scolastico, lo discute in sede di Consiglio di Classe anche ai fini del coordinamento con le altre discipline. Una copia del documento deve essere conservata in formato digitale nell'apposita sezione del registro elettronico di ogni ordine di scuola.

4. Ogni insegnante si rende disponibile, previo appuntamento, ai colloqui individuali con i genitori. E' compito di ogni insegnante sollecitare incontri individuali o collettivi con i genitori qualora ne ravvisi l'opportunità.

5. La puntualità è un elemento di qualità del servizio scolastico: garantisce la dovuta vigilanza sugli alunni e il rispetto del diritto allo studio degli stessi. I docenti in servizio alla prima ora devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

6. Nel caso di violazione dei propri doveri ai docenti possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari: contestazione di addebito, censura e sospensione dall'insegnamento.

Art. 12 - Ritardi e permessi brevi

1. I ritardi devono essere sempre giustificati in Direzione.

2. I permessi brevi devono essere formalmente richiesti al Dirigente scolastico, anche se concordati preventivamente con i docenti collaboratori addetti alle sostituzioni. La Segreteria ne prenderà nota per i recuperi (entro i due mesi successivi). In caso di mancato recupero si applicherà la prevista riduzione allo stipendio. I docenti hanno diritto a un monte ore annuale di permessi brevi non superiore all'orario di servizio: 25 per la scuola dell'INFANZIA, 24 per la PRIMARIA, 18 per la SECONDARIA I GRADO.

3. In caso di necessario allontanamento urgente dal posto di lavoro, il Dirigente Scolastico e/o i docenti collaboratori dovranno essere tempestivamente informati.

4. Per ogni altra indicazione di servizio al riguardo si fa riferimento alla Contrattazione Integrativa di Istituto.

Art. 13 - Ferie, permessi, assenze

Si rinvia alle norme contrattuali

Art. 14 - Il personale non docente

Il personale non docente svolge le proprie mansioni in conformità delle leggi e del rispettivo rapporto di impiego e di lavoro. Le mansioni assegnate al personale non docente, che prevedono tra gli altri compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni, di collaborazione con i docenti e di pulizia dei locali, sono essenziali ai fini del corretto funzionamento dell'Istituto e richiedono un'accurata esecuzione del proprio lavoro e rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica.

Art. 15 - I genitori

Tutti i Genitori degli alunni hanno il diritto-dovere di interessarsi delle attività e delle problematiche della scuola e di dare il proprio contributo per la loro soluzione. Tale diritto-dovere viene esercitato mediante la partecipazione, nelle forme stabilite dai vari Organi Collegiali.

1. Ogni genitore ha il diritto-dovere di favorire l'inserimento del figlio nella comunità scolastica sia seguendone l'attività di studio e di formazione, sia curandone lo sviluppo morale, civico e culturale, sia prendendo contatti con i singoli docenti della classe frequentata dal figlio, al fine di una auspicabile sintonia fra l'azione della famiglia e quella della scuola.

2. Ogni genitore ha diritto di visitare, previo accordo con il dirigente scolastico o altro docente da lui delegato, i locali scolastici ed in particolare le aule, i laboratori e la palestra destinati alla classe frequentata dal figlio; ha altresì il diritto di prendere visione, previo accordo con il dirigente scolastico o un docente della classe, della biblioteca, ove esistente, della classe frequentata dal figlio e di formulare al riguardo osservazioni e suggerimenti.

Art. 16 - Gruppi e associazioni dei Genitori

Tutti i Genitori hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di utilizzare, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici, i locali dell'Istituto nell'orario e secondo le modalità stabilite dal Regolamento d'Istituto e concordate con il Dirigente Scolastico. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia all'art. 15 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994.

Art. 17 - Rapporti con le Associazioni dei genitori

1. Tutte le associazioni, comprese quelle dei genitori, in relazione all'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa da parte del Collegio dei Docenti, possono esprimere, nel quadro delle finalità stabilite dall'atto costitutivo delle medesime, proposte, indicazioni, suggerimenti, anche attraverso incontri specifici con un calendario da concordare con il Dirigente Scolastico.

2. In merito all'autovalutazione dell'Istituto è previsto un incontro, con modalità da concordare con il Dirigente Scolastico, entro la fine dell'anno scolastico con le associazioni di cui all'articolo 16 in relazione all'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 18 - Assemblee dei genitori

Nel caso che le Associazioni dei Genitori richiedano di convocare incontri tra i genitori dell'istituto o di distribuire materiale informativo, devono farne preventiva richiesta al Dirigente Scolastico, trasmettendo copia dell'ordine del giorno (nel caso di convocazione di assemblee) e copia del materiale da divulgare chiedendone la sua duplicazione e la sua distribuzione.

Art. 19 - Personale non docente

1. L'assemblea del personale non docente può essere convocata, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, dai rappresentanti del personale non docente nel Consiglio di Istituto o da un terzo dei componenti del personale stesso.

2. L'assemblea è convocata dal Dirigente Scolastico in accordo con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ovvero autorizzata su richiesta delle rappresentanze sindacali dell'Istituto o da almeno un terzo degli interessati almeno una volta all'anno. Quanto sopra per consentire la partecipazione della componente alla vita della scuola, attraverso le proposte d'organizzazione del servizio da raccordare con i criteri dettati dal Consiglio di Istituto ed i risultati della contrattazione interna.

3. Il personale ausiliario è tenuto ad esercitare un'assidua opera di sorveglianza durante l'ingresso, l'uscita degli alunni e durante tutte le attività didattiche e non che si svolgano durante tutto il tempo scuola. Per le

mansioni specifiche connesse ai vari settori di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria) si fa riferimento al mansionario specifico concordato tra Dirigente Scolastico e Rappresentanze Sindacali Unite della scuola.

IV. Titolo IV - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Art. 20 - Organizzazione del servizio scolastico nella scuola media

1. L'orario delle lezioni è fissato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto (art. 6, 3° comma D.P.R. 31/5/1974 n. 416). Esso deve restare affisso all'albo dell'Istituto per l'intera durata dell'anno scolastico assieme al calendario scolastico.

2. I docenti devono trovarsi nella sede di servizio almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e raggiungere le classi in tempo utile per iniziare puntualmente la lezione.

3. L'entrata posticipata e l'uscita anticipata dalle lezioni possono essere autorizzate solo dal Dirigente Scolastico e dai suoi delegati, che accerteranno la veridicità dei motivi adottati per giustificare la richiesta. Entrate ed uscite fuori orario saranno annotate sul registro di classe. Salvo casi del tutto eccezionali non è consentito agli alunni uscire dalla scuola per poi rientrarvi.

4. Gli alunni entrano nella scuola all'inizio delle lezioni, in orario stabilito dal Consiglio di Istituto ed il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'orario d'accesso degli alunni. Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario, sono ammessi in classe con decisione del Dirigente Scolastico o del docente delegato. In mancanza di giustificazione gli alunni sono ammessi salvo la successiva valutazione da parte del Dirigente Scolastico o del docente delegato per eventuali provvedimenti disciplinari. In caso di sciopero, prima di lasciare i figli a scuola, i genitori dovranno accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni o di eventuali modifiche dell'orario.

5. I docenti in servizio alla prima ora di lezione adoteranno particolare cura nel controllo delle giustificazioni e segnaleranno al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori assenze particolarmente ricorrenti.

6. Durante l'orario di lezione, l'uscita anticipata degli alunni dalla scuola, limitata alle strette e riconosciute necessità, è consentita solo in presenza del genitore o di chi ne fa le veci. In caso di impedimento degli stessi l'uscita sarà consentita previa presentazione di delega scritta e documento di riconoscimento da parte di terze persone. Al termine delle lezioni, invece, agli alunni è consentito il rientro a casa da soli previa autorizzazione scritta e firmata dai genitori o da chi esercita la patria potestà all'inizio dell'anno scolastico.

7. I due intervalli, ciascuno della durata di almeno di 10 minuti, si svolgono in classe o nell'area prospiciente la porta dell'aula alla presenza del docente che ha terminato la seconda e la quarta ora di lezione e con la collaborazione del personale ausiliario.

8. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite didattiche) escluse quelle a titolo oneroso per le famiglie e quelle in contrasto con la libertà di religione, che vengano svolte nel contesto del lavoro scolastico.

9. Quando l'assenza dell'alunno si protrae oltre il quinto giorno consecutivo, (i giorni festivi sono conteggiati se l'assenza comprende il giorno antecedente e successivo al festivo) oltre alla giustificazione è obbligatoria la presentazione del certificato medico dell'idoneità al rientro.

Nel caso di assenze prolungate o saltuarie ripetute, il coordinatore di classe informerà il Dirigente Scolastico che provvederà a mettersi in contatto con le famiglie per il necessario controllo.

La Legge n. 53/2003 prevede, nella scuola secondaria, la non validazione dell'anno scolastico per un numero di assenze superiore a ¼ dell'orario scolastico annuale.

10. L'ingresso della scuola deve essere sempre chiuso e chi necessita di accedere all'edificio deve rivolgersi ai collaboratori scolastici. E' comunque fatto divieto di consegnare merende e/o materiali durante l'orario scolastico.

Art. 21 - Organizzazione del servizio scolastico nella scuola primaria

1. Gli alunni entrano nella scuola alle ore 8.00; il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'ingresso degli alunni. Orari differenziati di ingresso e/o scaglionati nel tempo potranno essere previsti per le prime settimane di attività didattica, in coerenza con il Progetto di Accoglienza dei bambini neo-iscritti.

2. I genitori di norma, dovranno lasciare gli scolari all'ingresso e non accompagnarli nelle aule. Dovranno altresì astenersi, tranne che per i casi di oggettiva, motivata necessità, dall'interrompere le attività dei docenti o il servizio del personale ausiliario, accedendo ai locali scolastici. Per le uscite fuori orario i genitori devono firmare l'apposito registro. In caso di sciopero, prima di lasciare i figli a scuola dovranno assicurarsi che siano presenti le insegnanti di classe.

3. Gli alunni, in motivato e non abituale ritardo, sono comunque ammessi alle lezioni. In caso di ritardo abituale o non motivato, l'alunno può essere ammesso alle lezioni previa valutazione del docente Fiduciario del plesso, individuato dalla dirigenza della scuola. Situazioni particolari saranno sottoposte alla valutazione del Dirigente Scolastico.

4. Durante l'orario di lezione, l'uscita degli alunni dalla scuola, limitata alle strette e riconosciute necessità, è consentita solo in presenza del genitore o di chi ne fa le veci. In caso di impedimento degli stessi l'uscita sarà consentita previa presentazione di delega scritta e documento di riconoscimento da parte di terze persone.

5. Le assenze fino a 5 giorni dovranno essere giustificate da un genitore dello scolaro e la riammissione alle lezioni dovrà essere autorizzata dal dirigente scolastico o dall'insegnante di classe. Quando l'assenza dell'alunno si protrae oltre il 5° giorno consecutivo, (i giorni festivi sono conteggiati se l'assenza comprende il giorno antecedente e successivo al festivo) oltre alla giustificazione è obbligatoria la presentazione del certificato medico dell'idoneità al rientro. Per assenze programmate e comunicate anticipatamente alla scuola, al rientro non occorre alcun certificato medico (art.42 del DPR 1518/67 trasmesso per conoscenza alle scuole dalle ASL).

Assenze ripetute dovranno essere segnalate al dirigente scolastico, che valuterà l'adozione dei provvedimenti del caso.

6. Durante l'intervallo, che è di almeno 15 minuti, tutto il personale docente e non docente attenendosi alle specifiche rispettive mansioni, dovrà vigilare sul comportamento degli scolari, in maniera che non si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

7. Al termine delle lezioni, ogni docente in servizio accompagnerà gli scolari della propria classe fino all'uscita della scuola, regolando il flusso dei ragazzi e impedendo un'uscita disordinata.

8. E' facoltà dell'insegnante o del collaboratore scolastico, nel caso in cui nessuno sia venuto a ritirare il bambino, dopo aver cercato di contattare la famiglia e nel caso questa non sia reperibile, entro trenta minuti, allertare la polizia municipale.

9. La scuola programma periodici incontri per esaminare con i genitori le singole situazioni. Per le richieste di colloquio che si rendessero necessario in momenti diversi dall'anno scolastico, i genitori devono farne richiesta ai docenti.

Art. 22 - Organizzazione del servizio scolastico nella scuola dell'infanzia

1. L'orario della Scuola dell'infanzia è così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. L'orario di ingresso dei bambini è fissato dalle ore 08.00 alle ore 09.00. Orari differenziati di ingresso e/o scaglionati nel tempo potranno essere previsti per le prime settimane di attività didattica, in coerenza con il Progetto di Accoglienza dei bambini neo-iscritti.

2. Le riduzioni di orario (turno antimeridiano) dovranno essere documentate e valutate dal Dirigente Scolastico. All'inizio di ogni anno scolastico verrà consegnato ai genitori dei nuovi iscritti un opuscolo dove in maniera più dettagliata sono specificate alcune regole organizzative della scuola materna.

3. I genitori dovranno accompagnare i bambini all'interno della scuola ed affidarli all'insegnante di turno. In caso di sciopero, prima di lasciare il bambino a scuola dovranno assicurarsi che siano presenti le insegnanti di sezione. Potranno fermarsi all'interno della scuola solo il tempo necessario alla consegna dei bambini, e dovranno lasciare l'ambiente scolastico, compreso quello esterno.

4. I genitori dovranno rispettare l'orario di entrata per il buon funzionamento dell'organizzazione didattica della scuola; dopo l'orario consentito per l'entrata la porta d'ingresso verrà chiusa e non sarà più possibile accedere alla scuola, eccetto che per un ritardo giustificato.

5. L'orario di uscita è fissato alle ore 12.00 per i bambini che non usufruiscono del servizio di mensa; alle ore 13.00 per i bambini che usufruiscono del servizio di mensa ma non della frequenza pomeridiana; dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per i restanti bambini.

6. I bambini che non usufruiscono del servizio di mensa non possono frequentare il turno pomeridiano salvo casi particolari che valuterà il Dirigente Scolastico.

7. I bambini, all'uscita, verranno consegnati ai genitori o, in caso di necessità, a persone maggiorenni dagli stessi delegati, con delega scritta. La medesima procedura sarà eseguita in caso di uscita anticipata.

Quest'ultima eventualità andrà in ogni caso comunicata in precedenza e, comunque, dovrà configurarsi come situazione eccezionale.

8. Il personale collaboratore scolastico vigila sui bambini sia nell'orario di entrata che in quello di uscita.

9. E' facoltà dell'insegnante o del personale ausiliario, nel caso in cui nessuno sia venuto a ritirare il bambino, dopo aver cercato di contattare la famiglia e nel caso questa non sia reperibile, entro trenta minuti, allertare la polizia municipale.

10. I bambini che necessitano di diete particolari sono obbligati a presentare Certificato Medico.

11. Le assenze dei bambini dovranno essere sempre motivate. Quando l'assenza dell'alunno si protrae oltre il 5° giorno consecutivo, (i giorni festivi sono conteggiati se l'assenza comprende il giorno antecedente e successivo al festivo) è obbligatoria la presentazione del certificato medico dell'idoneità al rientro.

13. Dopo un mese di assenza, senza giustificato motivo, si procede al depennamento dell'alunno e all'inserimento di un altro presente nella lista di attesa.

14. I bambini sono suddivisi in gruppi eterogenei corrispondenti alle Sezioni attivate; ogni Sezione è affidata alla pari responsabilità di due insegnanti che operano con turni diversi di orario, a giorni alterni (1° turno dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 2° turno dalle ore 11.00 alle 16.00). Si formano gruppi di lavoro di età omogenea per la realizzazione dei vari Progetti, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 circa.

V. Titolo V – FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 23 – Formazione delle classi

La formazione delle classi è un'azione importante per realizzare adeguatamente gli obiettivi educativi fondamentali che la scuola in quanto tale si prefigge, formativi, cognitivi e culturali in genere. Principio fondamentale per la scuola deve essere pertanto l'impegno a perseguire, nella formazione delle classi e sezioni di competenza, la costituzione di gruppi omogenei fra loro ed eterogenei al loro interno, onde garantire al massimo l'equilibrio qualitativo e quantitativo delle diverse sezioni, evitare disparità fra i corsi e situazioni d'insegnamento di particolare disagio e difficoltà, promuovere l'integrazione fra gruppi o soggetti di diversa provenienza geografica, sociale, religiosa e culturale.

1. L'assegnazione degli alunni alle varie classi avviene secondo i criteri fissati dal successivo comma 5 del presente articolo. Entro cinque giorni dall'inizio dell'anno scolastico ogni genitore interessato, può interporre reclamo avverso l'assegnazione del proprio figlio. La decisione, di pertinenza del Dirigente Scolastico, dovrà essere portata a conoscenza del ricorrente a cura della segreteria della scuola.

2. Il Consiglio d'Istituto stabilisce i criteri per l'ammissione degli alunni al servizio scolastico.

3. Le classi iniziali della scuola primaria e secondaria sono costituite ogni anno in conformità alla consistenza degli organici dell'Istituto, tenendo conto delle indicazioni delle famiglie sul modulo orario (tempo pieno, tempo ordinario, indirizzo musicale) e sulla seconda lingua straniera.

4. **Criteri di ammissione espressi in ordine di priorità per la scuola dell'infanzia** ferma restando la piena facoltà decisionale da parte del Dirigente Scolastico in caso di situazioni palesemente gravi o controverse.

Accettazione domande Scuola infanzia all'Istituto e susseguente lista d'attesa:

- a. Alunni con certificazione L. 104
- b. Residenti per età anagrafica di 5 anni
- c. Trasferimenti da altro istituto, fuori comune, di alunni di 5 anni (*figli di residenti o domiciliati)
- d. Residenti per età anagrafica di 4 e 3 anni
- e. Residenti fuori termine di 5 anni
- f. Residenti anticipatori nei termini
- g. Trasferimenti da altro istituto, fuori comune, di alunni di 4 e 3 anni nei termini (residenti o domiciliati)
- h. Residenti fuori termine di 4 e 3 anni
- i. Fuori comune nei termini per età anagrafica (1^ iscrizione)
- l. Fuori comune fuori termine per età anagrafica (1^ iscrizione)
- m. Iscritti fuori termine anticipatori residenti
- n. Iscritti fuori termine anticipatori fuori comune

Suddivisione tra plessi (considerando sempre i parametri fondamentali espressi nei successivi punti 9 e 10 del presente articolo):

1. Alunni con certificazione L.104
2. Fratelli o sorelle nei plessi
3. Bacino d'utenza delle domande nei termini

A questo punto vengono prese in considerazione eventuali richieste di plesso diverso da quello assegnato per bacino d'utenza, tenendo in considerazione i criteri espressi ai punti 9 e 10.

Tali richieste verranno accolte in base al seguente ordine di priorità:

- a) Vicinanza certificata del luogo di lavoro dei genitori al plesso
- b) Figli di genitori che documentano l'impegno lavorativo di entrambi
- c) Residenza **certificata** di altri parenti nel bacino d'utenza
- d) Altre motivazioni, saranno valutate personalmente

4. Fuori termine residenti
5. Fuori comune residenti
6. Fuori comune fuori termine
7. Fuori termine anticipatari

5. Criteri di ammissione espressi in ordine di priorità per la classe 1° della scuola primaria ferma restando la piena facoltà decisionale da parte del Dirigente Scolastico in caso di situazioni palesemente gravi o controverse:

1. La preferenza del plesso, espressa dalla famiglia all'atto dell'iscrizione, sarà accolta, indipendentemente dal bacino d'utenza in caso di:

- a. Alunni con certificazione L. 104
- b. Alunni con relazione dell'ASL di difficoltà socio-economiche
- c. Presenza di fratelli e/o sorelle già iscritti nel plesso

2. Bacino di utenza

- a. Vicinanza al plesso (verrà considerata la via/località di residenza)
- b. Vicinanza al plesso del luogo di lavoro dei genitori
- c. Residenza di altri parenti nel bacino di utenza del plesso
- d. A parità di condizioni si procederà al sorteggio

Le succitate condizioni dovranno essere autocertificate ai sensi della normativa vigente.

Sulle autocertificazioni rese dai genitori al momento dell'iscrizione, verranno predisposti controlli a campione nel corso di ogni anno al fine di valutarne la effettiva veridicità.

6. Criteri di ammissione espressi in ordine di priorità per la classe 1° a tempo pieno della scuola primaria nel caso in cui le domande di richiesta per le classi prime eccedessero le disponibilità effettive, verranno applicati in ordine di priorità i seguenti criteri ferma restando la piena facoltà decisionale da parte del Dirigente Scolastico in caso di situazioni palesemente gravi o controverse:

- a. Alunni con certificazione L. 104
- b. Alunni con relazione dell'ASL di difficoltà socio-economiche
- c. Presenza di fratelli e/o sorelle già iscritti nel plesso
- d. Residenza nel comune di Portoferraio
- e. Genitore dell'alunno con certificazione L. 104 (certificazione personale)
- f. Alunni stranieri
- g. Genitori entrambi occupati con documentazione di lavoro annuale

Nel caso sussistessero ancora parità di condizioni si procederà al sorteggio

7. Qualora il numero delle iscrizioni relative a ciascun tipo di scelta possibile (tempo normale, tempo pieno, lingua straniera) non sia tale da consentire la formazione delle singole classi in organico, saranno studiate dalla Dirigenza, sentito il parere del Collegio dei Docenti, soluzioni tecniche alternative che non contrastino con i criteri generali e che vadano incontro, nei limiti del possibile, alle scelte, non vincolanti, espresse dalle

famiglie in merito al tempo scuola e allo studio della lingua straniera. Le soluzioni alternative saranno prospettate al Consiglio d'Istituto per un parere di conformità.

8. Il Dirigente Scolastico può avvalersi di una Commissione Formazione Classi, da questi appositamente nominata, che procede ad acquisire efficaci informazioni sulla situazione complessiva di ciascun allievo (capacità, impegno, organizzazione, comportamento, capacità di rapportarsi con gli altri) e ad espletare le diverse operazioni necessarie alla formazione di classi equi-eterogenee.

9. Criteri per la formazione delle classi:

- a. distribuzione paritaria nei plessi degli alunni anticipatari;
- b. distribuzione paritaria riguardo al numero degli alunni all'interno di ogni plesso;
- c. equa suddivisione di maschi e femmine nelle diverse classi e sezioni;
- d. ripartizione proporzionale nelle diverse sezioni della scuola dell'infanzia dei bambini di tre, quattro e cinque anni;
- e. presenza in ciascun gruppo classe, di norma, di non più di un alunno disabile; ove è possibile la classe stessa avrà un numero di alunni inferiore alle altre;
- f. equilibrata distribuzione di alunni con Bisogni Educativi Speciali (compresi alunni non scolarizzati, casi socialmente rilevanti o segnalati, stranieri) e di eventuali ripetenti;
- g. presenza all'interno delle classi di alunni che possiedono caratteristiche ed abilità diverse, secondo le proposte e i dati conoscitivi forniti alla Commissione Formazione Classi dalle insegnanti della scuola di provenienza (per i soli alunni che non hanno frequentato la scuola dell'infanzia l'assegnazione alle classi avverrà per ripartizione proporzionale);
- h. nella scuola dell'infanzia la definitiva formazione delle sezioni avviene per sorteggio degli iscritti;
- i. nella scuola media la definitiva assegnazione degli alunni alle classi avviene mediante sorteggio pubblico all'interno delle fasce di livello individuate, nel rispetto della segretezza delle informazioni personali su ciascun alunno. Anche nel caso di esubero rispetto alla scelta della seconda lingua straniera si procederà al sorteggio.

l. relativamente all'indirizzo musicale, saranno ammessi alla classe soltanto gli alunni che avranno eseguito il test attitudinale. In seguito al test sarà prodotta una graduatoria di merito.

La classe sarà formata tenendo conto dei criteri adottati per la formazione delle classi e considerando la posizione degli alunni in graduatoria che servirà anche per l'assegnazione degli strumenti.

10. Le famiglie possono esprimere una sola richiesta reciproca che sarà esaminata ed eventualmente soddisfatta, compatibilmente con i criteri generali sopra indicati e nel rispetto della non discriminazione degli alunni.

11. Gli alunni con certificazione L. 104, invalidità civile e/o con relazione dell'ASL di difficoltà socio-economiche possono essere assegnati direttamente dal Dirigente Scolastico, secondo criteri discrezionali di opportunità didattica.

12. Nella scuola secondaria l'esigenza di spostamento di alunni dopo la formazione delle classi va considerata in via eccezionale e viene disposta dal Dirigente Scolastico dopo aver sentito il parere dei Consigli interessati, i genitori degli alunni ed eventualmente specialisti ed esperti esterni.

13. Le iscrizioni durante il corso dell'anno seguono il criterio dell'equilibrio numerico degli alunni frequentanti e la valutazione, a cura del Dirigente Scolastico, sentito il parere dei docenti interessati, dell'eventuale problematicità dei soggetti inseriti e da inserire.

VI. Titolo VI – DIRITTI E DOVERI

Art. 24 - Diritti e Doveri degli studenti

1. Diritti

a - Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.

b - La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

c - Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

d - Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

e - Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

f - Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

g - La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative;
- iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
- la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute.

2. Doveri

a - Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere agli impegni di studio.

b - Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.

c - Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.

d - Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.

e - Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

f - Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

g - Gli studenti sono tenuti ad adottare durante le visite guidate e i viaggi di istruzione lo stesso comportamento richiesto all'interno dell'Istituto.

Art. 25 - Norme di funzionamento e comportamento

1. La puntualità e la presenza sono elementi essenziali per conseguire gli obiettivi stabiliti per l'istituzione scolastica e devono caratterizzare il comportamento di ciascuno. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività programmate dal Consiglio di Classe come parte integrante del lavoro scolastico.

2. Il registro elettronico deve considerarsi come strumento indispensabile e imprescindibile per ogni forma di comunicazione con le famiglie. La richiesta di giustificazione deve essere firmata dal genitore che ha depositato la firma. Gli alunni sprovvisti della richiesta di giustificazione relativa ad una assenza non superiore a 5 giorni, saranno ammessi alle lezioni dal docente in servizio nella prima ora, il quale provvederà ad annotare il fatto sul registro ed inviterà formalmente lo studente a perfezionare l'operazione il giorno successivo. Eventuali ulteriori inadempienze saranno annotate sul registro di classe.

3. In ottemperanza alla normativa sulla tutela della salute L. 16 gennaio 2003 n. 15 è proibito fumare anche le sigarette elettroniche in tutte le pertinenze della scuola. Così come è previsto dalla legge la sanzione amministrativa viene comminata al contravventore a seguito di processo verbale di contestazione e nella misura prevista dalla Legge 311/2004 "Legge finanziaria 2005". Eventuale ricorso avverso al verbale di contestazione dovrà essere inoltrato, entro 5 giorni, alla autorità preposta alla direzione dell'Istituto e nominata dal Dirigente Scolastico. Il personale incaricato all'osservanza di quanto sopra è, previo parere del Collegio Docenti, nominato dal Dirigente ad inizio dell'anno scolastico. La sanzione amministrativa è cumulabile alla sanzione disciplinare.

4. L'uso del cellulare nei locali della scuola è vietato, ma potrà essere consentito solamente quando tale uso sia richiesto dai docenti per scopi didattici. Qualora lo studente venga trovato ad usare impropriamente

il telefonino verrà invitato a consegnarlo all'insegnante che invierà la dovuta comunicazione alla famiglia, con la quale si accorderà sulle modalità di riconsegna del cellulare.

5. I ritardi non sono ammessi oltre la prima ora, o uscite anticipate prima della fine della quinta ora, salvo motivi di salute, o altri, che saranno comunque autorizzati dal Dirigente Scolastico. Gli ingressi in ritardo saranno annotati nel registro di classe.

6. L'andamento delle assenze, dei permessi e dei ritardi sarà periodicamente verificato dal Coordinatore di classe, che ne ha l'incarico e che ne darà comunicazione alle famiglie quando ne ravvisi la gravità, il numero eccessivo, la ricorrenza in giorni fissi della settimana.

7. Gli alunni della scuola secondaria possono entrare nei locali della scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. In caso di maltempo l'ingresso sarà anticipato limitatamente all'atrio della scuola.

8. Durante le lezioni non è consentito autorizzare l'uscita dalle classi a più di un alunno per volta ed è comunque opportuno limitare al massimo le uscite. Al personale ausiliario spetta la vigilanza ai piani, nei corridoi e in tutti gli spazi esterni e di uso comune.

9. Durante l'intervallo gli studenti devono comportarsi in modo da non recare pregiudizi a persone o cose. Docenti, non docenti e alunni devono collaborare responsabilmente per lo svolgimento più ordinato e civile dell'intervallo. E' consentito agli alunni di svolgere la ricreazione negli spazi autorizzati, tale modalità è a carattere sperimentale e revocabile in qualsiasi momento dal Dirigente.

10. Al cambio dell'ora i docenti dovranno sollecitamente recarsi nelle rispettive classi, gli studenti dovranno rimanere in classe.

11. Gli alunni avranno accesso alle aule speciali e ai laboratori solo in presenza dell'insegnante. All'inizio e alla fine di ogni attività dovrà essere verificato lo stato del posto di lavoro assegnato a ciascuno; in caso di anomalie gli studenti informeranno l'insegnante il quale dovrà comunicarle al responsabile del laboratorio.

12. Nella scuola secondaria i compiti in classe devono essere programmati per tempo ed annotati sul registro elettronico di classe. Le verifiche scritte normalmente verteranno su argomenti spiegati in classe almeno una settimana prima della data della prova. Non deve essere svolto più di un compito nell'arco della mattinata, salvo casi eccezionali.

13. La conservazione delle aule e delle cose è affidata al senso civico e morale degli studenti. Dei danni eventualmente prodotti è responsabile chi li ha provocati ed è pertanto tenuto al risarcimento.

14. L'abbigliamento deve essere adeguato al contesto e rispettoso dell'istituzione scolastica in ogni periodo dell'anno.

Art. 26 - Mancanza ai doveri

1. Premesso che è da considerarsi mancanza qualunque comportamento non conforme a quanto già enunciato, costituiscono mancanza ai doveri:

- esprimersi in modo arrogante e/o con un linguaggio scurrile, assumere atteggiamenti irrispettosi;
- danneggiare le strutture della scuola e tutto ciò che in essa è contenuto, compresi gli oggetti di proprietà dei compagni;
- esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni, o a limitarne la libertà personale;
- mancare di rispetto alla religione, alla cultura, alle caratteristiche etniche o individuali degli alunni e non
- assumere comportamenti che possono offendere le altrui convinzioni morali;
- assumere comportamenti che ostacolano lo svolgimento delle lezioni;
- non rispettare le disposizioni di sicurezza;
- non rispettare le disposizioni previste nell'Art. 25.

2. In particolare durante le visite guidate e i viaggi di istruzione costituisce mancanza:

- allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione dell'insegnante accompagnatore;
- danneggiare o sporcare i mezzi di trasporto e le strutture ricettive;

- disturbare la quiete pubblica
- acquistare e consumare alcolici.

L'autocontrollo degli studenti e la responsabile collaborazione dei docenti e dei non docenti costituiscono la migliore garanzia di una doverosa disciplina.

3. Il docente, nel caso riscontri i comportamenti sopra descritti, dovrà, nell'impossibilità di farli cessare con il semplice richiamo verbale:

- a) segnalarli alla famiglia dello studente e pretendere la firma di presa visione della comunicazione
- b) segnalare immediatamente al Dirigente o chi lo sostituisce il fatto grave che a suo parere richiede un intervento tempestivo.

Art. 27 - Regolamento disciplinare

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri e alle norme di comportamento elencati negli articoli 24, 25 e 26, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola. Individua inoltre le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, di educazione alla cittadinanza e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere punito se prima non è stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal consiglio di classe.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica si attiverà conseguentemente al numero dei rapporti disciplinari ricevuti, fermo restando che tali rapporti disciplinari dovranno essere coerenti a quanto previsto dall'art. 26 (mancanze ai doveri) del presente regolamento. La sanzione, di norma, è erogata dal consiglio di classe in presenza di tre rapporti disciplinari, tenendo conto, quando necessario, di problematiche o situazioni particolari.

7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori.

8. L'allontanamento dello studente per più giorni dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e circostanziati.

Art 28 - Sanzioni

1. Chi realizza, quindi, uno o più comportamenti descritti nell'art. 26, dovrà essere assoggettato alle seguenti sanzioni correlate alla gravità dell'infrazione:

- a) rapporto disciplinare da parte del docente;
- b) ammonizione scritta del D.S. sul registro di classe;
- c) comunicazione scritta alla famiglia;
- d) eventuale esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate per coloro che avranno violato le regole;
- e) allontanamento dall'Istituto per un periodo inferiore a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza;
- f) allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza.

Art. 29 - Organi competenti

1. L'organo competente all'erogazione delle sanzioni deve tener conto della natura delle mancanze commesse e della personalità dell'alunno. Possono considerarsi anche le circostanze aggravanti o attenuanti

(profitto, condotta etc.), ma non si può infliggere una sanzione diversa da quella contemplata. In caso di recidiva verrà applicata una punizione di grado immediatamente superiore. L'organo competente, quindi, effettuata una preliminare valutazione della gravità del comportamento addotto, dovrà far precedere alla stessa sanzione, l'informazione dell'addebito all'alunno interessato.

2. Sono organi competenti ad erogare le sanzioni descritte all'art. 18:

- Il Docente per le sanzioni previste ai punti a), c);
- Il Dirigente Scolastico per le sanzioni previste ai punti b), c), d);
- Il Consiglio di classe per le sanzioni previste al punto e)
- Il Consiglio di Istituto per le sanzioni previste al punto f)

3. Impugnazioni:

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia (organo di garanzia interno alla scuola) che decide nel termine di dieci giorni. L'Organo di Garanzia è composto: dal Dirigente Scolastico che la presiede, da due genitori e da due docenti nominati dal Consiglio di Istituto, oltre a due genitori e due docenti supplenti.

Art. 30 - Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione all' istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. Le procedure di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1 verranno stabilite volta per volta dal Consiglio d'istituto.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'istituzione scolastica porrà in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti.

VII. Titolo VII – VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE, SOGGIORNI DIDATTICI

Art. 31 - Visite guidate, viaggi d'istruzione, soggiorni didattici

1. Escursioni, visite guidate e viaggi di istruzione sono attività didattiche ed educative, che hanno per fine l'apprendimento diretto da parte degli alunni di realtà ambientali, storiche, culturali e sociali.

2. La durata e la distanza delle scelte effettuate dai consigli di intersezione, interclasse e classe devono essere adeguate all'età e alla classe degli alunni.

3. Nella scuola secondaria di I grado saranno privilegiate visite guidate di una sola giornata (senza pernottamento) e comunque non superiori ai tre giorni di permanenza fuori dall'isola. Per le classi prime si darà la preferenza a visite in località ed aree di interesse culturale, storico e naturalistico all'interno della Regione Toscana o in aree contigue, prevedendo un solo pernottamento. Per le seconde e terze sarà possibile effettuare fino a due pernottamenti. Questo anche al fine di contenere i costi e non impedire la partecipazione a queste attività per motivi economici.

3. La scuola decide il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa, in modo che sia compatibile con l'attività didattica. Il referente gite e le fiduciarie di plesso propongono un piano annuale che sarà approvato dal Consiglio d'Istituto.

4. Le iniziative possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

- viaggi e visite d'integrazione culturale e scambi con l'estero;
- viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali;
- viaggi connessi ad attività sportive
- visite guidate, con rientro nella stessa giornata e divieto di viaggiare in orario notturno.

5. Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica del Consiglio di classe ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi.

6. Il docente o i docenti responsabili delle escursioni e visite guidate di un giorno fanno formale richiesta, compilando un modulo prestampato e lo consegnano almeno sette giorni prima alla segreteria.

7. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile, integrato dall'art. 61 della legge 312/80, che limita la responsabilità patrimoniale del personale ai soli casi di dolo e colpa grave.

8. Il comportamento durante la visita, l'escursione o il viaggio di istruzione deve conformarsi all'ambiente ed alle situazioni particolari. Le infrazioni sono punite, previa relazione del docente accompagnatore al consiglio di classe, di interclasse o nei casi più gravi di disciplina, secondo la prassi prevista dal presente regolamento di Istituto.

9. La partecipazione dei genitori è prevista solo in caso di necessità oppure in situazioni eccezionali, ma sempre con oneri finanziari e assicurativi a loro esclusivo carico. La partecipazione di altro personale interno o esterno alla scuola, quando richiesto, è comunque di supporto al personale docente.

Art. 32 - I viaggi di istruzione

Criteri generali

1. Gli alunni partecipano solo se il genitore rilascia esplicito consenso scritto.
2. La partecipazione degli alunni deve corrispondere almeno ai due terzi degli aventi diritto della classe stessa.
3. Richieste di particolari deroghe, formulate dai rispettivi consigli, devono essere approvate dal Consiglio d'Istituto.
4. E' previsto un accompagnatore ogni 15 alunni. Nel caso di alunni diversamente abili si designa, in aggiunta al numero degli accompagnatori, anche l'insegnante di sostegno, per garantire una sorveglianza più mirata. Nel caso che questo sia impossibile viene individuato un insegnante disponibile.
5. La copertura assicurativa contro gli infortuni deve essere garantita a tutti i partecipanti (ad esclusione dei genitori).
6. Per i viaggi all'estero il rapporto insegnante - alunni si riduce per ovvi motivi ad un accompagnatore ogni 10 alunni.
7. Nel limite del possibile i viaggi di istruzione si effettuano tutti nello stesso periodo per evitare interruzioni didattiche o disguidi nelle attività della scuola.

Procedura

L'iter amministrativo relativo alla realizzazione del viaggio sarà gestito dal DSGA in collaborazione col docente referente, sotto la supervisione del DS.

VIII. Titolo VIII – ATTREZZATURE

Art. 33 - Biblioteca

1. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dai criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto, sentito il collegio dei docenti in modo da assicurare:
 - a. l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, degli studenti e dei loro genitori anche, nei limiti del possibile, nelle ore pomeridiane;
 - b. modalità agevoli di accesso al prestito e/o alla consultazione;
 - c. la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librerie da acquistare.
2. All'acquisto, alla schedatura, all'uso dei volumi contenuti nella biblioteca sovrintende il docente nominato dal dirigente scolastico.
3. Si favorirà la costituzione in tutte le classi delle biblioteche di classe con funzione integrativa dei libri di testo. Esse saranno dotate di volumi, anche in più copie, in continuo aumento a seconda delle esigenze, in funzione del lavoro annuale per tutte le materie.

Art. 34 - Laboratori e sussidi audiovisivi

1. La sperimentazione e la ricerca sono mezzi indispensabili per l'apprendimento delle materie scientifiche; pertanto tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori e dei sussidi audiovisivi in proporzione alle ore settimanali previste dai programmi per le relative discipline. Il funzionamento dei laboratori è regolato da criteri dati dal consiglio d'istituto. Il dirigente scolastico può su designazione del collegio dei docenti affidare a docenti le funzioni di responsabile della biblioteca e dei laboratori, tenuto conto peraltro degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola.
2. I laboratori sono accessibili agli studenti solo in presenza di un insegnante.
3. I docenti, nel predisporre o attuare un programma didattico, sono tenuti ed utilizzare al massimo le attrezzature già esistenti.

Art. 35 - Palestra ed attrezzature sportive

Il funzionamento delle palestre è disciplinato in modo da assicurare la disponibilità a rotazione oraria a tutte le classi della scuola.

Art. 36 - Fotocopiatrici, ciclostile, computer, stampanti.

Il Dirigente Scolastico curerà:

- a) che soltanto le persone autorizzate usino gli strumenti di stampa e duplicazione;
- b) che al primo accenno di difetto di funzionamento sia sospeso l'uso delle macchine chiamato il tecnico; in caso di assoluta urgenza, può essere nel frattempo richiesto l'uso degli strumenti di duplicazione della Segreteria;
- c) che su un apposito registro siano indicati, di volta in volta, nome di chi procede alla duplicazione e stampa e per conto di chi, classe, materia, argomento, numero di copie, data;
- d) che la carta sia usata razionalmente, di norma su entrambe le facciate;
- e) che presso la scuola ci siano sempre, in quantità sufficiente, carta, graffettatrici, graffette, inchiostro, segnalando tempestivamente per iscritto la necessità di nuovi acquisti;
- f) che il materiale usato e non consumato sia immediatamente restituito dopo l'uso;
- g) che siano tenuti rapporti di informazione con le ditte operanti nel settore, per eventuali nuovi acquisti, ammodernamenti, ampliamenti.
- h) La duplicazione è consentita per materiali didattici interni della scuola.

IX. Titolo IX – DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO

Art. 37 – Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

E' vietata la distribuzione di volantini o di altro materiale propagandistico all'interno della scuola, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. E' garantita la possibilità a Enti, Associazioni culturali e Associazioni di volontariato di informare i genitori riguardo a iniziative di carattere umanitario o culturale purché queste non siano a fini di lucro. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

E' garantita inoltre la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, riviste ecc....) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).

X. Titolo X – ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI

Art. 38 – Accesso di estranei ai locali scolastici

1. Durante l'orario di lezione non è consentito l'ingresso e l'accesso ai locali della scuola a persone estranee, ivi compresi i familiari degli alunni, salvo che debbano conferire con il Dirigente Scolastico o con la Segreteria.
2. L'ingresso di esperti e consulenti esterni che coadiuvano i docenti nelle attività didattiche deve essere consentito dal Dirigente Scolastico.

3. I tecnici e gli operai che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previo riconoscimento.
4. I rappresentanti delle case editrici devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento.

XI. Titolo XI - ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE

Art. 39 - Attività ricreativi, culturali e sportive

Il Consiglio d'Istituto può rendersi promotore di attività culturali, sportive e ricreative, sia riservate agli alunni ed ai componenti della comunità scolastica, sia aperte all'ambiente cittadino e provinciale. Le attività saranno autorizzate dal Consiglio d'Istituto sulla base delle proposte che verranno presentate.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio e qualora possano trovare riscontro in alcuno dei capitoli di spesa, le predette attività potranno essere finanziate, in tutto o in parte, a carico del bilancio della scuola.

XII. Titolo XII - APERTURA DELLA SCUOLA VERSO L'ESTERNO

Art. 39 - Apertura della scuola

Nei limiti delle disponibilità di orario del personale non docente, nonché delle disponibilità dei propri locali e delle proprie attrezzature, la scuola è aperta a tutte le istanze sociali esterne, previa autorizzazione specifica del Consiglio d'Istituto. Detta disponibilità si attuerà:

- a. attraverso l'uso dell'Istituto per la realizzazione di corsi integrativi e di sostegno, corsi di recupero;
- b. attraverso lo studio dell'ambiente, in margine o all'interno del lavoro scolastico;
- c. attraverso visite guidate a realtà locali (istituzioni, ambienti,) per comprenderle, valutarle, farne oggetto di studio e dibattito;
- d. attraverso momenti d'incontro e confronto con la realtà locale per dibattere i problemi della scuola in particolare.

XIII. Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è modificabile, con deliberazione del consiglio d'istituto che abbia riportato i voti favorevoli di almeno i due terzi dei consiglieri in carica